

Provincia di Biella

Domanda datata 31 marzo 2025 della società ODOS S.r.l., per concessione d'acqua pubblica sotterranea, mediante prelievo da n. 2 pozzi di presa in falda profonda e n.1 pozzo di resa, in falda superficiale, ad uso civile (geotermico), in comune di Biella (BI), via Alfonso La Marmora, Centro Commerciale "I Giardini". Fascicolo provinciale 505BI.

Il Responsabile del Procedimento

di competenza della Provincia di Biella, istruttore tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale n° 1.282, del 09 agosto 2024,

Vista:

l'istanza datata 03 marzo 2025, depositata e registrata in data 31 marzo 2025, al n° 6.692 di protocollo provinciale, con la quale la società "ODOS s.r.l.", con sede legale in Via Baluardo La Marmora, 15 Novara, ha inteso chiedere il rilascio, in deroga ai disposti in materia di uso d'acqua sotterranea riservata al consumo umano dagli articoli 4, comma 2 e 16, comma 2 rispettivamente della L.R. n° 22/96 e del D.P.G.R. n° 10/R/2003, di nuova concessione prevista dagli articoli 2 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per poter derivare una portata massima istantanea complessiva di 17,11 l/s ed un volume massimo annuo di 400.364 m³, a cui corrisponde una portata media annua di 12,70 l/s d'acqua pubblica sotterranea da due pozzi di presa, ubicati in Comune di Biella (foglio n° 52, mappale 558), ad uso civile (geotermico), con restituzione integrale delle acque emunte tramite il pozzo di resa ubicato in comune di Biella (foglio n. 52 mappale 558), così rappresentata:

Accertato che:

la società "ODOS s.r.l." ha provveduto a corredare la suddetta istanza di rinnovo con la documentazione prevista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., depositando agli atti d'ufficio:

- * schede del catasto delle derivazioni idriche;
- * relazione tecnica geologica datata marzo 2025, redatta da professionista abilitato del settore (Geologo);
- * relazione termotecnica di progetto datata marzo 2024, redatta da professionista abilitato del settore (Ingegnere);

Dato atto che:

l'avvio del procedimento relativo a nuova concessione ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/1990, è stato comunicato alla Società richiedente in data 30 aprile 2025, con nota registrata al n° 8.890 di protocollo provinciale;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è

preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Verificato che:

le opere di presa dell'acqua da utilizzarsi per praticare le derivazioni in parola:

- ❖ non ricadono all'interno di area protetta ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 2009, n° 19, recante “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
- ❖ non ricadono nei limiti territoriali previsti per l'applicazione della normativa recante “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza”, come stabilito con D.P.G.R. 16 novembre 2001, n° 16/R e ss.mm.ii;
- ❖ non rientrano fra le categorie stabilite dagli allegati del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e che, quindi, il rilascio di nuova concessione risulta escluso dai procedimenti di “Verifica” e “Valutazione” nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, come previste dagli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e successivi cicli di pianificazione:

- ✓ primo ciclo del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo ciclo del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo ciclo del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,
- ✓ i corpi idrici sotterranei da cui avviene il prelievo d'acqua, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, sono denominati: GWB-S1 – “pianura Novarese, Biellese e vercellese”, e GWB – P1 – “pianura Novarese, Biellese e vercellese”, i cui stati ambientali (chimico e ecologico) risultano per entrambi i corpi idrici come “buono”;

Appurato che:

ai sensi del regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)”, approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., i prelievi idrici oggetto di nuova concessione non rientrano fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

- il R,D, 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;
- Il D,Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,
la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;
il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R e ss.mm.ii.;

a seguito delle verifiche condotte dalla Dott.ssa Alice Zeolla, si ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda registrata in data 31 marzo 2025 per nuova concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica sotterranea da due pozzi in falda profonda, in Comune di Biella (BI) ad uso Civile (geotermico), mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Dirigente

dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, dott. Graziano Stevanin, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27 settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36, del 20 dicembre 2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>
1. l’affissione della presente ordinanza per **15** giorni consecutivi a decorrere dal 19 Giugno 2025, all’Albo Pretorio del **Comune di Biella**,
2. l’indizione e la convocazione della visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **5 agosto 2025**, con ritrovo alle ore **10:30** presso i luoghi interessati dai lavori. **Detta visita, a termini del 1 comma, dell’articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.**
3. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall’inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Biella (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
4. che copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto delle derivazioni, sia trasmessa oltre che al soggetto richiedente la nuova concessione, anche ai sotto indicati soggetti per l’espressione di eventuale parere previsto dall’articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R a:
 - Egato 2, Biellese Vercellese e Casalese;

- Regione Piemonte – Settore polizia Mineraria, Cave e Miniere;
 - Regione Piemonte – Settore tecnico regionale di Biella - Vercelli
 - Dipartimento Arpa Piemonte di Biella;
 - Comando Militare Regionale Piemonte di Torino;
 - Comune di Biella;
 - Provincia di Biella, settore Tutela e Valorizzazione Ambientale, servizio Autorizzazione scarico acque;
5. alla Amministrazione Comunale di Biella (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la **Provincia di Biella**;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, dott. Graziano Stevanin;
- l'Ufficio interessato è il **Servizio Provinciale Risorse Idriche**, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono **015/8480837**, e-mail acque@provincia.biella.it;
- Il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo e dell'istruttoria è il Geom. Lucio Menghini;
- Il Funzionario responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Alice Zeolla;
- Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre **quaranta giorni** dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui allo stesso regolamento regionale.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell'amministrazione comunale è tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso edilizio relativamente alle opere della derivazione, se necessario.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Ordinanza n. **91** del **06/06/2025**

Oggetto: Domanda datata 31 marzo 2025 della società ODOS S.r.l., per concessione d'acqua pubblica sotterranea, mediante prelievo da n. 2 pozzi di presa in falda profonda e n.1 pozzo di resa, in falda superficiale, ad uso civile (geotermico), in comune di Biella (BI), via Alfonso La Marmora, Centro Commerciale "I Giardini". Fascicolo provinciale 505BI.

Dirigente / Responsabile P.O Graziano Stevanin

Il Responsabile

Impresa:	ODOS s.r.l.				
Sede Legale:	Via Baluardo La Marmora, 15	Comune:	Novara (NO)	Cap:	28100
Sede Operativa:	Via La Marmora, 5	Comune:	Biella (BI)	Cap:	13900
Codice fiscale:	0214170035	Partita IVA:	0214170035	Utenza reg.le	---
Telefono:	0321 - 612966	E-mail:	odos@pec.it	Fascicolo prov	505BI

Il Responsabile del Procedimento

di competenza della Provincia di Biella, istruttore tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale n° 1.282, del 09 agosto 2024,

Vista:

l'istanza datata 03 marzo 2025, depositata e registrata in data 31 marzo 2025, al n° 6.692 di protocollo provinciale, con la quale la società "ODOS s.r.l.", con sede legale in Via Baluardo La Marmora, 15 Novara, ha inteso chiedere il rilascio, in deroga ai disposti in materia di uso d'acqua sotterranea riservata al consumo umano dagli articoli 4, comma 2 e 16, comma 2 rispettivamente della L.R. n° 22/96 e del D.P.G.R. n° 10/R/2003, di nuova concessione prevista dagli articoli 2 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per poter derivare una portata massima istantanea complessiva di 17,11 l/s ed un volume massimo annuo di 400.364 m³, a cui corrisponde una portata media annua di 12,70 l/s d'acqua pubblica sotterranea da due pozzi di presa, ubicati in Comune di Biella (foglio n° 52, mappale 558), ad uso civile (geotermico), con restituzione integrale delle acque emunte tramite il pozzo di resa ubicato in comune di Biella (foglio n. 52 mappale 558), così rappresentata:

Captazione	Qmax (l/s)	Vol. (mc)	Qmed. (l/s)	Comune	Coordinate WGS 84 UTM 32
-------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	---------------------------------

					N
Captazione falda profonda – presa 1	8,5	200.317	6,35	Biella	E 1.426.393 N 5.045.728
Captazione falda profonda – presa 2	8,5	200.317	6,35	Biella	E 1.426.403 N 5.045.731
Captazione in falda superficiale – resa	--	--	--	Biella	E 1.426.433 N 5.045.752
Totale:	17,11	400.634	12,70		

Accertato che:

la società “ODOS s.r.l.” ha provveduto a corredare la suddetta istanza di rinnovo con la documentazione prevista ai sensi dell’articolo 8 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., depositando agli atti d’ufficio:

- * schede del catasto delle derivazioni idriche;
- * relazione tecnica geologica datata marzo 2025, redatta da professionista abilitato del settore (Geologo);
- * relazione termotecnica di progetto datata marzo 2024, redatta da professionista abilitato del settore (Ingegnere);

Dato atto che:

l’avvio del procedimento relativo a nuova concessione ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/1990, è stato comunicato alla Società richiedente in data 30 aprile 2025, con nota registrata al n° 8.890 di protocollo provinciale;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti l’utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d’acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l’utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua pubblica;

Verificato che:

le opere di presa dell'acqua da utilizzarsi per praticare le derivazioni in parola:

- ❖ non ricadono all'interno di area protetta ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 2009, n° 19, recante “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
- ❖ non ricadono nei limiti territoriali previsti per l’applicazione della normativa recante “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’incidenza”, come stabilito con D.P.G.R. 16 novembre 2001, n° 16/R e ss.mm.ii;
- ❖ non rientrano fra le categorie stabilite dagli allegati del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e che, quindi, il rilascio di nuova concessione risulta escluso dai procedimenti di “Verifica” e “Valutazione” nelle

procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, come previste dagli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e successivi cicli di pianificazione:

- ✓ primo ciclo del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo ciclo del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo ciclo del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,
- ✓ i corpi idrici sotterranei da cui avviene il prelievo d'acqua, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, sono denominati: GWB-S1 – “pianura Novarese, Biellese e vercellese”, e GWB – P1 – “pianura Novarese, Biellese e vercellese”, i cui stati ambientali (chimico e ecologico) risultano per entrambi i corpi idrici come “buono”:

Sub Unit	Regione	ID_C12021EUWISE	Nome corpo idrico	Tipo Acquifero	Presenza stazione monitoraggio	Pressioni significative	Impatti significativi	Stato chimico	Obiettivo chimico 2021	Esenzioni obiettivo chimico	Stato Quantitativo	Obiettivo quantitativo 2021	Esenzioni obiettivo quantitativo
Po	Piemonte	IT01GWB-S1	Pianura Novarese-Biellese-Vercellese	DQ 2.1	si	1.5.1.6.2.2.3.1	IC, IN	Buono	Buono al 2021	No esenzione	Buono	Buono al 2015	No esenzione
Po	Piemonte	IT01GWB-P1	Pianura Novarese-Biellese-Vercellese	DQ 2.1	si	1.5.1.6.3.1.3.2.3.3	IC	Buono	Buono al 2021	No esenzione	Buono	Buono al 2015	No esenzione

Appurato che:

ai sensi del regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)”, approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., i prelievi idrici oggetto di nuova concessione non rientrano fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R,D, 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D,Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle

Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R e ss.mm.ii.;

a seguito delle verifiche condotte dalla Dott.ssa Alice Zeolla, si ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda registrata in data 31 marzo 2025 per nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da due pozzi in falda profonda, in Comune di Biella (BI) ad uso Civile (geotermico), mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Dirigente
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, dott. Graziano Stevanin, incaricato con Decreto del
Presidente della Provincia n° 93, del 27 settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36, del 20 dicembre 2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>
1. l'affissione della presente ordinanza per **15** giorni consecutivi a decorrere dal 19 Giugno 2025, all'Albo Pretorio del **Comune di Biella**,
2. l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **5 agosto 2025**, con ritrovo alle ore **10:30** presso i luoghi interessati dai lavori. **Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.**
3. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Biella (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
4. che copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto delle derivazioni, sia trasmessa oltre che al soggetto richiedente la nuova concessione, anche ai sotto indicati soggetti per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R a:

- Egato 2, Biellese Vercellese e Casalese;
 - Regione Piemonte – Settore polizia Mineraria, Cave e Miniere;
 - Regione Piemonte – Settore tecnico regionale di Biella - Vercelli
 - Dipartimento Arpa Piemonte di Biella;
 - Comando Militare Regionale Piemonte di Torino;
 - Comune di Biella;
 - Provincia di Biella, settore Tutela e Valorizzazione Ambientale, servizio Autorizzazione scarico acque;
5. alla Amministrazione Comunale di Biella (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione;

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.. A tal proposito si informa che:

- l’Amministrazione procedente è la **Provincia di Biella**;
- l’Organo competente al rilascio dell’atto finale è il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, dott. Graziano Stevanin;
- l’Ufficio interessato è il **Servizio Provinciale Risorse Idriche**, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d’Italia), telefono **015/8480837**, e-mail acque@provincia.biella.it;
- Il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo e dell’istruttoria è il Geom. Lucio Menghini;
- Il Funzionario responsabile dell’istruttoria è la Dott.ssa Alice Zeolla;
- Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell’istante.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre **quaranta giorni** dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d’istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l’esercizio dei diritti derivanti dall’articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all’espletamento degli adempimenti di cui allo stesso regolamento regionale.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell’amministrazione comunale è tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso edilizio relativamente alle opere della derivazione, se necessario.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall’articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Il Dirigente

Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa